



CONDUTTORI PLE CON STABILIZZATORI

MODULO GIURIDICO

Intervento a cura di: **MARCO MORONE**

PROTEZIONE CIVILE SICUREZZA SUL LAVORO

- RIFERIMENTI NORMATIVI:
 - D. Lgs 09 aprile 2008 n°81 art. 3 comma 3 bis
 - Decreto 13 aprile 2011
 - Decreto 12 gennaio 2012
 - Decreto 25 novembre 2013

FORMAZIONE E

INFORMAZIONE

(art. 36 e 37)



i termini:

INFORMARE



FORMARE

fornire notizie utili o funzionali

*fornire, mediante un preciso metodo,
i requisiti necessari ad una
determinata attività*

**SIA L'INFORMARE CHE IL FORMARE SONO
IL RISULTATO DI UN'ATTIVITA' PROGETTUALE**

Art. 73


- Comma 4:



- Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

RISCHIO DI CADUTE DALL'ALTO

- **Lavoro in quota:** attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza **superiore a 2 m** rispetto ad un piano stabile.



RISCHIO DI CADUTE DALL'ALTO

La caduta dall'alto è un rischio grave = mortale



I criteri fondamentali di protezione dalle cadute dall'alto sono:

proteggersi da prima a dopo



non restare mai senza protezione



RISCHIO DI CADUTE DALL'ALTO


Come prevenire le cadute dall'alto:

***1. percepire il rischio =
saperlo individuare prima***

2. non sottovalutare il rischio = evitare:

- fretta***
- stanchezza***
- abitudine all'altezza***
- rallentamento dovuto ai DPI***
- pensare di essere più forti***
- pensare che tanto non succede***

CRITERI DI GESTIONE DEI DPI ANTICADUTA



DISPOSITIVI ANTICADUTA


Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute.



I dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori.

Le norme EN sui DPI anticaduta

- **Dispositivi di trattenuta:**
EN 358
- **Dispositivi di posizionamento:**
EN358 - EN813
- **Dispositivi di regolazione su corde:**
EN 12841
- **Corde da lavoro:** **EN1891**
- **Dispositivi e sistemi anticaduta:**
EN 353 - EN 354 - EN 355 - EN 360
EN 361 - EN 362 - EN 363
- **Dispositivi di discesa:** **EN 341**
- **Dispositivi di ancoraggio:** **EN 795**



DPI di posizionamento

Cintura semplice



EN 358

***Cintura bassa con
cosciali***



EN 358 - EN 813

Usi: trattenuta - posizionamento sul lavoro

DPI anticaduta

Imbracature anticaduta



EN 361

Usi: arresto caduta - trattenuta

DPI anticaduta

Imbracature anticaduta e di posizionamento



EN 361 - EN 358

Usi: arresto caduta - posizionamento - trattenuta

DPI anticaduta

Imbracature complete



EN 361 - EN 358 - EN 813

Usi: arresto caduta - posizionamento - trattenuta - lavoro funi

DPI di posizionamento

Cordino di posizionamento regolabile
Cordino di trattenuta regolabile



EN 358

Usi: trattenuta - posizionamento sul lavoro

DPI anticaduta

Cordini con assorbitore di energia



EN 355



Usi: arresto caduta

SCADENZA E CONTROLLI DPI

- La durata del DPI è definita dal fabbricante e non a priori dalla legge
- Il fabbricante fornisce inoltre le istruzioni e le modalità con cui i controlli e la manutenzione devono essere effettuati
- I controlli vanno registrati

Imbracatura (1)



- Afferrare l'imbracatura per l'anello dorsale;
- scuoterla affinché i nastri si distendano




Imbracatura (2)




- Se le bretelle, i cosciali e la cintura sono legati allentarli e sbloccarli

Imbracatura (3)




- Far scivolare le bretelle sopra le spalle in modo che l'anello dorsale si trovi al centro della schiena tra le scapole

Imbracatura (4)



- Passare un cosciale fra le gambe e collegarlo all'altra estremità;
- Ripetere l'operazione con l'altro cosciale
- Se l'imbracatura è munita di cintura agganciare quest'ultima solo dopo aver sistemato i cosciali

Imbracatura (5)




- Stringere per assicurare il corretto assetto delle bretelle intorno alle spalle

- Collegare la cinghia frontale posizionandola al centro del petto;



Imbracatura (6)

- Quando tutti i nastri sono stati allacciati, effettuarne la regolazione in modo che l'imbracatura sia ben aderente, pur consentendo di muoversi agevolmente.



Ripiegare i nastri in eccesso negli appositi passanti, controllare che tutti i nastri siano ben stretti in modo da scongiurare il rischio che l'imbracatura scivoli

Responsabilità DELL'OPERATORE



RESPONSABILITA' DELL'OPERATORE

- La Responsabilità Penale è PERSONALE (art.27 della Costituzione), e viene fatta risalire al comportamento del soggetto incriminato. Potranno rispondere, personalmente, di REATI commessi nel campo della prevenzione coloro che agendo in singolo o in cooperazione con altri cagionano ad altri lesioni da cui derivi una malattia nel corpo.
- La Responsabilità Penale viene espiata nei confronti della società con il carcere e/o il pagamento di un'ammenda allo stato (commutazione della pena in sanzione amministrativa).
- La Responsabilità Civile è invece quella nei confronti della vittima o vittime del reato, e viene generalmente estinta con il versamento di una somma alla vittima stessa (se è viva) o alle persone che hanno promosso la causa in suo nome (generalmente i familiari).

RESPONSABILITA' DELL'OPERATORE

La Responsabilità Penale assume il criterio di:

DOLO = VOLONTA' di arrecare danno.



- Il DOLO è definito nell'ordinamento penale italiano dall'art. 43 del Codice Penale: "*// delitto è doloso o secondo l'intenzione, (...)*"
- Pertanto si ha Dolo quando vi è la volontà di arrecare danno o, secondo alcuni interpreti, anche la sola consapevolezza di una situazione pericolosa che non si è provveduto ad eliminare..

RESPONSABILITA' DELL'OPERATORE

La **Responsabilità Penale** assume il criterio di:

COLPA = NON VI E' VOLONTA' di arrecare danno.



- La COLPA è definita nell'ordinamento penale italiano dall'art. 43 del Codice Penale: "*Il delitto è colposo o contro l'intenzione, (...)*"
- Pertanto si ha Colpa quando non vi è la volontà di arrecare danno.

Alcool e stupefacenti

- Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai *cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota*.
- **attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro** ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, tra cui:
 - - addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente;
 - - addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;
 - - lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza”.

Alcool e stupefacenti

- Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumita' e la salute dei terzi, sono sottoposti, a spese del datore di lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici.
- In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro e' tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumita' e la salute dei terzi.
- I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unita' sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative e' dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni

Limite di alcool nel sangue

- CdS **0,5 g/litro**
- Testo Unico Sicurezza

0 g/litro



GRAZIE PER
L'ATTENZIONE